LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1898

della legge vigente sulle Camere di commercio ed arti, in virtù delle quali disposizioni si riempiono le vacanze dei consiglieri camerali per ineleggibilità, morte o rinunzia con i nomi di coloro, che ebbero il numero maggiore di suffragi dopo l'ultimo eletto. »

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare, pel Governo, l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. L'inconveniente, al quale si riferisce l'interrogazione dell'onorevole Melli, esiste veramente. L'articolo 21 della legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio dispone che, qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno, che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quegli che gli succede per numero di voti.

In caso di parità di voti avrà la preferenza l'anziano di età.

In ugual modo si procederà per le vacanze, che si verificheranno successivamente per morte, rinuncia o perdita della eleggibilità. Chi surrogherà uno uscito di carica innanzi il tempo della sua uscita regolare rimarrà in ufficio pel solo tempo che avrebbe durato il suo predecessore.

È evidente che con questo sistema si può facilmente incorrere nel grave inconveniente che siano chiamati a far parte delle Camere di commercio alcuni, i quali ebbero nella votazione un numero scarsissimo di voti. Anzi si è verificato qualche volta il caso veramente grave che chiamati a surrogare coloro, che venivano a mancare per morte, rinunzia o perdita di eleggibilità, avevano ottenuto nella votazione soltanto due o tre voti. Però il Consiglio di Stato ha sempre dichiarato, ogniqualvolta fu interpellato su questo argomento, che la legge non ammetteva interpretazione, essendo assolutamente chiara, e che per conseguenza bisognava attenersi esclusivamente ad essa.

Non ho nessuna difficoltà di dichiarare all'onorevole Melli che l'inconveniente merita di essere studiato, perchè non si può supporre che coloro, i quali abbiano avuto tre, quattro o cinque voti, rappresentino l'opinione degli elettori. Quindi, in casi simili, lo spirito della legge è tradito.

Non ho neppure difficoltà di aggiungere che mi propongo di rimediare a questo in-

conveniente; ma non so se sia il caso di provvedere a questo solo, o se non sia, invece, opportuno di riservare questa riforma della legge all'occasione, in cui altre possibili riforme si introdurranno nella legge che regola le Camere di commercio.

Credo che l'onorevole Melli riconoscerà la convenienza di lasciare in ciò arbitro il ministro e vorrà dichiararsi pago della risposta che gli ho dato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melli.

Melli. Ringrazio l'onorevole ministro delle benevoli parole e delle cortesi assicurazioni.

Nessuna preoccupazione pei fatti avvenuti nelle recenti elezioni delle Camere di Commercio ha dato origine alla mia interrogazione: la feci solamente per l'interesse e per la dignità di un istituto, che ha reso e può rendere ancora al paese segnalati servigi.

Come ha ricordato l'onorevole ministro, quando per ineleggibilità, per rinuncia o per morte, decade uno dei componenti le Camere, subentra quello che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Di consueto avviene che le elezioni Camerali sono fatte con una lista concordata; sicchè quasi sempre dopo gli eletti, che ottengono il maggior numero dei voti, vengono i nomi di persone, che hanno raccolto un minimo di suffragi, i quali, trattandosi di uomini evidentemente inadatti all'ufficio, non si possono attribuire che a dileggio o a secondo fine.

Talvolta sono solamente cinque o sei voti, che rendono possibile la nomina futura a membro della Camera di Commercio.

Le vacanze tra i consiglieri non essendo affatto rare, si vide, di conseguenza, in molti casi che le Camere violarono la legge per non chiamare uno, che non poteva essere ritenuto opportuno di nominare; o, se questo non fecero, dovettero piegarsi ad accogliere fra i rappresentanti persone assolutamente inette.

Questa disposizione di legge inquina veramente la vita delle Camere di Commercio; epperò invoco un provvedimento che valga a modificarla.

Mi conforta assai l'assicurazione del ministro, che egli, riconoscendo la gravità dell'inconveniente, procurerà sia con una riforma completa, sia con una riforma parziale, di